



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 gennaio 2016  
(OR. en)

5515/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0004 (NLE)**

---

UD 10

## PROPOSTA

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 9 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 9 final.

---

All.: COM(2016) 9 final



Bruxelles, 21.1.2016  
COM(2016) 9 final

2016/0004 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Nel 2009 la Nuova Zelanda ha manifestato interesse a instaurare una relazione giuridicamente vincolante con l'Unione europea e ha presentato alla Commissione europea una richiesta del suo governo relativa allo sviluppo della cooperazione doganale con l'UE incentrata sulla sicurezza della catena di approvvigionamento e sull'agevolazione degli scambi.

Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Nuova Zelanda un accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale ("accordo"). I negoziati, avviati a Bruxelles nel settembre 2013, si sono svolti senza difficoltà, in modo efficiente sotto il profilo delle risorse e in tempi relativamente brevi e si sono conclusi nel giugno 2015. Le due parti hanno siglato l'accordo a Bruxelles il 23 settembre 2015.

L'accordo con la Nuova Zelanda stabilirà una base giuridica che consente una cooperazione diretta e strutturata comprendente l'assistenza amministrativa reciproca contro le frodi, in materia doganale, con un partner commerciale influente in ambito doganale a livello internazionale (segnatamente in sede di Organizzazione mondiale delle dogane) e nella regione del Pacifico.

L'obiettivo generale dell'accordo è sviluppare e intensificare la cooperazione e la reciproca assistenza amministrativa in ambito doganale con la Nuova Zelanda, in particolare stabilire la base giuridica per un quadro di cooperazione inteso a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi commerciali legittimi, nonché a consentire lo scambio di informazioni al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e prevenire, accertare e combattere le violazioni di tale normativa.

L'accordo costituisce la base per sviluppare ulteriormente la cooperazione doganale in futuro, qualora ciò sia giustificato, ad esempio attraverso l'istituzione del riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale (operatori economici autorizzati nell'UE).

L'UE ha già concluso analoghi accordi di cooperazione doganale con gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, la Corea, l'India, il Canada e Hong Kong.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

Si chiede al Consiglio di adottare una decisione sulla firma del progetto di accordo sulla base dell'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta rientra nella politica commerciale comune, che è competenza esclusiva dell'Unione.

**3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di lavoro "Unione doganale" del Consiglio.

**4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha incidenza sul bilancio dell'Unione.

**5. ALTRI ELEMENTI**

Sarà istituito un comitato misto di cooperazione doganale, composto da rappresentanti delle autorità doganali e di altre autorità competenti delle due parti. Esso garantirà il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo ed esaminerà tutte le questioni derivanti dalla sua applicazione.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda in vista dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo.
- (2) L'Unione europea e la Nuova Zelanda dovrebbero stabilire la base giuridica di un quadro di cooperazione inteso a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi commerciali legittimi, nonché a consentire lo scambio di informazioni al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e prevenire, accertare e combattere le violazioni di tale normativa.
- (3) È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La firma dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda è autorizzata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo stesso.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*